

## ACCORDO SINDACALE ex art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300

Il giorno 06/08/2021 in modalità videoconferenza, è svolto un'incontro con le sottosegnate parti:

**Dussmann Service S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via San Gregorio nr. 55, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00124140211, rappresentata dalla Dott.ssa Francillotti Arianna e il sig. Morrone Stefano;

e

• **Per le Organizzazioni Sindacali:**

- La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosi e la Sig.ra Maria Ippolito;
- La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dai Sig.ri Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
- La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dai Sig.ri Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi ;
- La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dai Sig.ri Francesco Zolezzi e Alessandro Di Lorenzo;
- La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini e Michele Silvano;
- La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza;

### Premesso che

- Nell'ambito dello svolgimento delle attività dei servizi di pulizie effettuate, da Dussmann Service S.r.l., sia a bordo treno (da parte dei pulitori in costanza di attività del treno) sia presso gli impianti IMC e stazioni (da parte degli operatori) per il segmento "Alta Velocità", è esplicitamente previsto dal nuovo contratto di appalto con Trenitalia S.p.a. l'utilizzo di tecnologie atte a rendicontare e certificare l'espletamento dei servizi contrattualmente disciplinate.
- Al fine di ottemperare a quanto sopra previsto, lo specifico sistema tecnologico richiesto dalla committenza è il cosiddetto sistema TAG/NFC (comunicazione tra due dispositivi a breve distanza).
- I TAG/NFC sono *device* applicati nelle singole carrozze dei convogli che attraverso apposita lettura mediante "smartphone" aziendali in dotazione agli operatori permettono la trasmissione, di dato d'attestazione, di avvenuto servizio alla centrale operativa di Dussmann Service S.r.l. affinché possa esserne fornita rendicontazione alla Committente. I TAG/NFC, sono posizionati all'interno dei singoli vagoni ferroviari (nell'ambito delle porte di accesso, della ritirata e dei servizi igienici), al fine di garantire la totale copertura del complesso del convoglio.

Per permettere il rilevamento dei TAG/NFC, viene fornito in dotazione all'operatore uno "smartphone" aziendale. L'operatore rileverà il TAG/NFC avvicinando lo "smartphone" allo stesso, inviando, così, le informazioni ad un server esterno permettendo il monitoraggio dell'effettivo servizio contrattualmente previsto. Attraverso un portale dedicato, nel quale saranno state precaricate le aree oggetto delle prestazioni, nell'ambito del convoglio, sarà possibile monitorare l'avvenuta prestazione grazie all'incrocio delle informazioni. Mediante le informazioni raccolte e inviate dagli "smartphone" al "server", sarà possibile scaricare un report giornaliero/settimanale che monitorerà il servizio di pulizia effettuato, le aree coperte dal servizio ed il tempo di inizio e fine dell'attività stessa

*Morrone*

*Francillotti Arianna*

- Le modalità di funzionamento del sistema di "monitoraggio delle attività" sono state illustrate nello specifico alle costituite Organizzazioni Sindacali.
- L'art. 55 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie vigente e l'art. 4 della Legge del 20.05.1970, n. 300 come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 151/2015 consentono l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti, utili a garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori durante lo svolgimento del servizio, nonché per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Si è aperto un confronto tra le parti al fine di approfondire sia gli aspetti positivi derivanti dalle potenzialità offerte da tale sistema, sia gli obblighi e le tutele imposte dalla normativa vigente sul corretto utilizzo di tali apparati.

### **Tutto ciò premesso si concorda quanto segue**

A seguito di quanto previsto dal Capitolato di Appalto, Dussmann Service S.r.l. attiverà il sistema di tracciamento delle attività TAG/NFC descritto nelle premesse del presente accordo.

1. Che le motivazioni dell'installazione di tale sistema di "tracciamento attività" è indirizzato da esigenze organizzative e produttive previste dal Capitolato di Appalto, non trascurando la possibilità di azione di tutela dell'attività lavorativa degli operatori in ordine ad eventuali contestazioni da parte della Committente dei servizi, a fronte di certificabile avvenuta attività da parte degli operatori stessi.
2. Che l'utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte tramite il sistema "tracciamento attività" è esclusivamente consentito per le finalità stabilite dal precedente punto 1. del presente accordo nonché dalle norme contrattuali/legislative vigenti e comunque non potranno essere utilizzati in nessun caso ai fini disciplinari o del controllo diretto e continuativo nei confronti dei lavoratori.
3. Dussmann Service S.r.l. renderà idonea informativa ai lavoratori circa l'utilizzo dei propri dati personali tramite gli strumenti di lavoro connessi al sistema "tracciamento attività", ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché del Regolamento Europeo n. 2016/679 e richiederà, inoltre, il consenso del trattamento di tali dati per le specifiche finalità sopra descritte. Tutti i dati e le informazioni raccolte tramite gli strumenti di lavoro connessi al sistema "tracciamento attività" saranno trattati ai sensi dell'art. 4 della L. 300/1970 come modificato dall'art. 23 del D.lgs. n. 151/2015.
4. L'eventuale modifica del sistema di tracciamento attività TAG/NFC oggetto del presente accordo, che comporti un diverso funzionamento dello stesso, verrà reso oggetto di preventiva comunicazione e confronto con le costituite OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche al fine di modificare il presente accordo.
5. Con la firma del presente accordo, si dà attuazione nel rispetto di quanto previsto dall' art. 55 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie Vigente, dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n.2016/679, in ordine all'installazione ed utilizzazione del sistema di "tracciamento attività". Le Parti, ove intervenissero modifiche alle norme contrattuali e/o legislative sulla materia si rendono disponibili ad uniformare il presente accordo alle mutate necessità.

  
Morrone

 \* 

6. Dussmann si impegna erogare la formazione specifica e necessaria per l'utilizzo del dispositivo smartphone concesso in dotazione agli operatori. Fatti salvi i casi di utilizzo improprio o difforme dalla destinazione per cui gli smartphone sono stati forniti in dotazione, si precisa che l'operatore non sarà ritenuto responsabile in caso di furto e/o rottura.
7. Al fine di monitorare la corretta attuazione di quanto concordato, le Parti si incontreranno periodicamente e/o su richiesta di una delle stesse anche al fine di verificare eventuali criticità nell'utilizzo delle suddette tecnologie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Dussmann Service S.r.l.,

*Stianca Follati* *Moosone*

Per le OO.SS.

FIILT CGIL

*Amadori* *Stianca*

FIT CISL

*Giorgio* *Stianca* *Christian*

UIL TRASPORTI

*Stianca*

UGL FERROVIERI

*Stianca* *Stianca*

SLM FAST CONFASAL

*Stianca*

SALPAS ORSA

*Stianca*